



Davide Aufiero

NORME SUL TRASPORTO STRADALE DI MERCI E DI PERSONE

Per aziende, forze dell'ordine e consulenti



Davide Aufiero

NORME SUL TRASPORTO STRADALE DI MERCI E DI PERSONE

Per aziende, forze dell'ordine e consulenti



ADRCORSI

Dello stesso autore:

PATENTINO ADR

seconda edizione

BASE - CISTERNA - RADIOATTIVI - ESPLOSIVI

TEORIA+QUIZ

Manuale ADR per autisti,
aziende e forze dell'ordine

PATENTINO ADR

BASE - CISTERNA - RADIOATTIVI - ESPLOSIVI

TEORIA+QUIZ

con nozioni per altri operatori coinvolti
nella gestione delle merci pericolose

MANUALE DEL CONDUCENTE PROFESSIONISTA

Per corsi Rinnovo CQC, corsi sul tachigrafo
ed altri corsi relativi al trasporto ed alla sicurezza stradale

Tutti i diritti sono riservati
Vietata ogni riproduzione o adattamento, parziale o totale, su qualunque supporto
Vietate le traduzioni non autorizzate in qualsiasi lingua

© 2024 - ADRCORSI S.A.S. di Aufiero Davide Claudio Francesco & C.



ADRCORSI S.A.S.

di Aufiero Davide Claudio Francesco & C.

email: asrcorsi@pec.it - adrcorsi-sas@adrcorsi.com; davide_aufiero@yahoo.it

tel.: 346 800 28 02 - 02 23054012

Grafica e impaginazione

Davide Seminari

Stampa

Mediagraf

Viale della Navigazione Interna 89
35027 Noventa Padovana (PD)

Finito di stampare nel 2024

Indice

La CQC (Carta di Qualificazione del Conducente)	9
Conseguire, rinnovare e ripristinare la CQC	11
Patenti	13
■ Patenti straniere	16
<i>Patente UE/SEE</i>	16
<i>Patente extra UE/SEE</i>	16
Sanzioni del Codice della Strada	18
■ Premesse	18
■ Illeciti penali in ambito stradale	20
■ Caso di esonero della responsabilità amministrativa	22
■ Obbligato in solido	23
■ Ricorso in Prefettura	23
■ Ricorso al Giudice di pace	25
■ Sospensione della patente	25
■ Revisione della patente	26
■ Revoca della patente	26
■ Sanzioni di interesse per gli autisti	28
Punti sulla CQC	30
Normative in materia di ore di guida e di riposo	31
■ Casi di esenzione dall'uso del tachigrafo	32
■ Casi di esenzione dall'uso del tachigrafo solo in Italia	33
■ Guida giornaliera	35
■ Pausa	36
■ Guida settimanale e bisettimanale	37
■ Riposo giornaliero	37
■ Impegno	39
■ Riposo settimanale	40
■ La multipresenza	43
Deroghe	45
■ Deroghe ai periodi di guida e di riposo	45
■ Deroga al riposo ed all'impegno	45
■ Deroghe al riposo settimanale	46
■ Deroghe collettive	47
■ Deroghe alla pausa	47
Orario di lavoro	48
■ Durata massima settimanale della prestazione di lavoro	48
■ Pause	49
■ Lavoro notturno	50
Controlli in strada e in azienda	51
Test	52
Tachigrafo digitale	53
■ Premesse	53
■ Evoluzione tachigrafo digitale	57
■ DRSC - Dedicated Short Range Communications	58
■ Sensore	58
■ Sigilli	59
■ Manomissioni	61
■ Guasto al tachigrafo	63
■ Schermate tachigrafo in movimento (VDO)	64
■ Schermate in movimento Stoneridge	65
■ Tessere del tachigrafo	67
■ Guida senza tessera inserita	68
■ Pittogrammi	69
■ Codifica temporale degli eventi e delle anomalie	76
■ Numero eventi o guasti simili nelle stampe	76
■ Codifiche supplementari per le violazioni di sicurezza	77
■ Annotazioni manuali in caso di guasto/perdita/furto della tessera	79
■ RegISTRAZIONI in caso di guasto del tachigrafo	79
■ Entrare nel menu	80
<i>Per VDO</i>	80

■ Schermate a veicolo fermo VDO	81
■ Menu del VDO	82
■ Menu Stoneridge	83
■ Inserimento del luogo di inizio turno, di fine turno e di transito	84
■ Inserimento manuale del riposo con il VDO	85
<i>VDO 1,0-1,3</i>	85
<i>VDO 1,4 in poi</i>	87
■ Inserimento manuale del riposo con lo Stoneridge	87
■ Inserimento manuale di attività diverse dal riposo	88
<i>VDO 1,4 in poi</i>	88
<i>Stoneridge</i>	89
■ Funzione traghetto/treno	90
<i>VDO</i>	91
<i>Stoneridge</i>	91
■ La funzione Out of Scope	91
<i>VDO</i>	92
<i>Stoneridge</i>	92
■ Modulo assenze	93
■ Scarico dati	93
Stampe	96
■ Stampa attività quotidiane da tessera	96
■ Stampa da hard disk attività del veicolo	98
■ Stampa eccessi di velocità rispetto al limitatore	100
■ Stampa eventi ed anomalie	100
■ Stampa attività svolte durante la settimana	101
■ Stampa velocità istantanea del veicolo	102
■ Stampa dati tecnici	103
Tachigrafo analogico	105
■ Simboli del tachigrafo	105
■ Controllo dell'orario	105
■ Tachigrafi per 2 autisti	106
■ Compilazione del disco analogico	106
<i>Apertura disco</i>	106
<i>Chiusura disco</i>	107
■ Cambio del veicolo	107
■ Guasto del tachigrafo	108
■ La funzione OUT con il tachigrafo analogico	108
■ La funzione traghetto/treno con il tachigrafo analogico	109
■ Deroghe ai tempi di guida e riposo	109
■ Lettura del disco	110
Test sul tachigrafo	112
Velocità	123
■ Limiti velocità in Italia	123
■ Limiti velocità all'estero	123
<i>Unione Europea</i>	123
<i>Extra-UE</i>	125
■ Infrazioni relative alla velocità in Italia	126
■ Mezzi di accertamento all'eccesso di velocità	129
<i>Premessa</i>	129
<i>Uso del tachigrafo</i>	129
<i>Pedaggio autostradale</i>	132
Dispositivi elettronici per il controllo della velocità	131
■ Premesse	131
■ Presegnalazione delle postazioni di controllo	131
■ AutoveloX	131
■ Scout Speed	132
■ Arena 1.5 Mb	132
■ Celeritas	132
■ Telelaser	133
■ SICVE-Tutor	133
Dispositivi che rilevano anche il transito con semaforo rosso	134
■ Autostop HD	134

■ Photored F17DR	134
■ Gatso GTC-G11	134
■ Velocar Red & Speed Evo	134
■ T-Redspeed	134
■ Traffispot III-SR	134
Limitatore di velocità	135
Cinture	136
Cellulare alla guida	138
Stupefacenti nella guida	139
Alcol nella guida	142
Sequestro e fermo veicoli	147
Confisca dei veicoli	149
Comportamento in caso di incidente	150
RCA e modulo CAI	151
■ Premesse	151
■ RCA in ambito privato	152
■ Rimorchi	152
■ Targa di prova	153
■ Controllo a distanza	153
■ Veicoli provenienti dall'estero	153
■ Modulo CAI	154
Omicidio stradale	157
■ Premesse	157
■ Sospensione patente	157
■ Revoca patente	158
■ Arresto e fermo	158
■ Aggravanti	158
■ Aggravanti speciali e attenuanti	159
■ Indagini preliminari	159
■ Prescrizione del reato	159
■ Sanzioni penali per omicidio	160
Lesioni stradali	161
■ Premesse	161
■ Lesioni lievissime o lievi	161
■ Lesioni gravi e gravissime	161
■ Lesioni plurime	161
■ Sanzioni penali	162
Estintori	165
■ Premesse	165
■ Uso estintore	165
■ Classi di incendio	166
■ Tipi di estintori	166
<i>Estintore a schiuma</i>	166
<i>Estintore a polvere</i>	167
<i>Estintore a biossido di carbonio</i>	167
■ Manutenzione degli estintori	167
<i>Controllo periodico</i>	167
<i>Revisione</i>	168
<i>Collaudo</i>	168
<i>Cartellino di manutenzione</i>	168
Il distacco dei conducenti in Italia	169
Veicoli immatricolati all'estero	170
■ Residenti all'estero	170
■ Residente in Italia	171
Locazione senza conducente e comodat	173
■ Trasporto cose	173
■ Trasporto persone	175
■ Agganciamento misto (merci)	175
Importazione di veicoli dall'estero	176
Esportazione di veicoli	177
Aprire un'azienda di autotrasporto	178
■ Premesse	178

■ Requisito onorabilità	179
■ Requisito finanziario	179
■ Requisito professionale	180
■ Requisito di stabilimento	182
Dimensione dei veicoli	184
■ In Italia	184
■ All'estero	185
Masse dei veicoli	188
■ In Italia	188
<i>Mezzi d'opera</i>	189
■ Trasporto internazionale	190
Veicoli a batterie	192
■ Premesse	192
■ Veicoli a batteria	194
■ Veicolo ibrido	195
■ Veicoli a celle combustibili	195
Parte specifica - Trasporto merci	197
■ Sovraccarico	197
<i>Mezzi d'opera, merci indivisibili e trasporti eccezionali</i>	197
<i>Merci divisibili</i>	199
<i>Veicoli fino a 10 t di massa complessiva</i>	199
<i>Massa complessiva superiore a 10 t ovvero complessi di qualsiasi massa</i>	200
■ Eccedenze di sagoma	201
<i>Oggetti divisibili</i>	201
<i>Oggetti indivisibili</i>	203
Trasporto merci pericolose	204
■ Premesse	204
■ Numero ONU	204
■ Classe ADR	204
■ Collo pronto alla spedizione	205
■ Documento di trasporto	206
■ Dispositivi sul veicolo	207
■ Estintori	208
■ Esenzione normativa ADR	208
<i>Esenzione per quantità limitata</i>	208
<i>Esenzione parziale 1.1.3.6.</i>	209
■ Esenzione per imballaggi sporchi	210
■ Esenzione per attività artigiane e similari	210
Trasporto di animali vivi	210
■ Premesse	211
■ Caratteristiche dei veicoli	212
■ Densità di carico durante il trasporto	213
■ Durata del viaggio	214
■ Documentazione	214
Trasporto di alimenti	216
■ Premesse	216
■ Caratteristiche veicolo	218
Trasporti eccezionali	221
■ Premesse	221
■ Sporgenze di carico	222
■ Eccezionali per massa	224
■ Abbinamento dei veicoli	225
■ Veicolo eccezionale	225
■ Autorizzazioni	226
■ Trasporti eccezionali militari	227
■ Trasporti eccezionali in deroga	228
■ Indennizzo	229
■ Segnalazione	229
Scorta tecnica ai trasporti eccezionali	231
■ Premesse	231
■ Autorizzazione	232
■ Quando è prevista la scorta	234

■ Informativa alla polizia	234
■ Equipaggiamento per la scorta	236
<i>Premesse</i>	236
<i>Segnalazione veicolo</i>	236
<i>Equipaggiamenti tecnici per veicoli</i>	237
<i>Segnalazione motociclo</i>	238
<i>Equipaggiamenti tecnici per motocicli</i>	238
■ Numero di veicoli di scorta	239
■ Il caposcorta	241
■ Attività di segnalamento	242
■ Posizione dei veicoli di scorta	242
Facsimile esame scorta tecnica	246
Trasporto di rifiuti	250
■ Premesse	250
■ Iscrizione Albo Gestori Ambientali	251
■ Derghe al Codice Ambientale	252
■ Come classificare un rifiuto	252
■ Rifiuti urbani	254
■ Rifiuti speciali	254
■ Rifiuti pericolosi	255
■ Documenti	256
■ Registro di carico e scarico	257
■ Formulario rifiuti	258
<i>Premesse</i>	258
<i>Deroga uso del FIR</i>	258
<i>Gestione del FIR</i>	259
<i>Conservazione del FIR</i>	260
■ Segnalazione rifiuti	260
Trasporto in conto proprio	262
■ Premesse	262
■ Licenza in conto proprio	262
<i>Contrassegno in conto proprio</i>	263
■ Documenti di viaggio in conto proprio	263
■ Blocco della circolazione	264
■ Documenti di dipendenza dall'impresa	267
Trasporto persone	268
■ Trasporto in sovrannumero	268
■ I contratti nel rapporto NCC	268
■ Documenti di bordo (NCC)	268
■ Sospensione e revoca dell'autorizzazione NCC	269
■ Caratteristiche dei veicoli utilizzabili per il servizio NCC	269
■ Cassetta di pronto soccorso	270
■ Estintori sugli autobus	270
■ Distrazione di un autobus	270
Trasporto pubblico locale	271
■ Premesse	271
■ Contratto di servizio	271
■ Carta di mobilità	272
■ Tariffe	272
Trasporto internazionale di persone	273
■ Trasporto di persone in UE	273
<i>Documenti per il trasporto di persone in UE</i>	273
<i>Servizi regolari UE</i>	274
<i>Servizi occasionali di persone in UE e in Svizzera</i>	274
<i>Cabotaggio</i>	275
■ Trasporto extra-UE di persone	276
<i>Servizi occasionali di persone secondo l'accordo INTERBUS</i>	276
<i>Servizi occasionali di persone secondo l'accordo ASOR</i>	277
<i>Servizi occasionali di persone tra pèaesì extra-UE con i quali vigono accordi bilaterali</i>	278
Soluzioni test e facsimile esame	279
Riferimenti bibliografici per capitolo "Veicoli a batterie" pagina 192	280

La CQC (Carta di Qualificazione del Conducente)

Chi guida in strade pubbliche veicoli, che richiedono una patente superiore, destinati al trasporto di merci o di persone – quindi non ad uso speciale – in ambito europeo ed in ambito spazio economico europeo deve essere in possesso di un titolo professionale chiamato Carta di Qualificazione del Conducente in gergo nominato CQC (art.14-15 del D.lgs. 286/2005 di recepimento direttiva CE 2003/59 del 15 luglio 2003) e deve avere svolto una formazione periodica (ogni 5 anni).

A livello nazionale si può esercitare il mestiere di conducente professionista con la CQC scaduta avendo concluso il corso di rinnovo CQC – per massimo 3 mesi – dall'istanza presentata in UMC (circ. MIT 09-9-2016 prot.1960/8.3) esibendo tale ricevuta data e vidimata dalla UMC.



Titolare
che guida
è esente
dalla CQC

NO



Autista o magazziniere di
veicolo in conto proprio è
esente dalla CQC

NO

Sono esentati, dal possesso della CQC, i conducenti di veicoli (art.16 D.lgs 286/2005):

- la cui velocità massima autorizzata per costruzione non supera i 45 km/h;
- delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia (compresa la polizia locale) e di tutti gli altri soggetti indicati dall'art.138 (Croce rossa, Corpi forestali operanti nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano ecc.);
- sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, compresa anche la visita di revisione periodica, si applica anche per prove su strada per il miglioramento tecnico del mezzo (o dei suoi componenti) e per i veicoli che possono dimostrare di avere necessità di raggiungere officine di riparazione o di manutenzione, anche se non immatricolati e dotati di targa di prova;
- nuovi o trasformati o riparati o adattati non ancora messi in circolazione, compresi quelli non ancora immatricolati che circolano con targa di prova;
- per i quali è necessaria una patente di categoria D/D1/D1E/D guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;
- in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio anche se appartenenti ad imprese private sono comprese le associazioni di volontariato legalmente riconosciute;
- utilizzati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali anche fuori dall'ambito di specifiche operazioni di salvataggio;
- utilizzati per esercitazioni di guida o nel corso degli esami ai fini del conseguimento della patente o della CQC, a condizione che il conducente sia accompagnato da istruttore di guida o da un'altra persona titolare della CQC;
- utilizzati da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che il conducente sia accompagnato da un istruttore di guida o da un'altra persona avente la CQC, durante la guida

i conducenti possono essere anche impiegati per il trasporto di merci o passeggeri a fini commerciali;

- che operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente, il trasporto deve essere occasionale e non deve compromettere la sicurezza stradale, il conducente non deve essere sotto contratto di autista, il trasporto non deve essere l'attività principale dell'impresa ed inoltre il trasporto non può essere eccezionale. Sul sito www.reterurale.it si può trovare l'elenco dei comuni che rientrano nelle zone rurali;
- utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca (attività codificate da 1010 a 106D) per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa (il veicolo deve essere immatricolato ad uso proprio ovvero acquisito in locazione), salvo quando la guida non rientri nell'attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing;
- per il trasporto non commerciale di merci o di passeggeri;
- che trasportano materiale o attrezzature o macchinari, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che il conducente non sia stato assunto come autista e/o la guida costituisca l'attività principale (l'attività di guida non deve superare il 30% del lavoro mensile), è anche necessario che il trasporto non venga eseguito con un veicolo eccezionale o in condizioni di eccezionalità quindi niente mezzo d'opera (vedi circolare 300/A/6220/20/111/2/2 dal 04-09-2020);



L'artigiano che guida non è automaticamente esonerato da possesso della CQC.

- che trasportano apparecchi scanner per controllo di interessi erariali, di sicurezza della salute pubblica e per il contrasto al contrabbando di armi e stupefacenti.

1. Guida senza CQC o con CQC non idoneo

Riferimento: Art.116 c.16 e c.18 Cds

Sanzione: 408-1.634 euro (285,60 euro pagata entro 5 giorni) + fermo veicolo 60 giorni

2. Guida con patente italiana ma con CQC scaduta nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto

Riferimento: Art.126 c.11 e art.216 c.6 Cds

Sanzione: 2.030-8.120 euro + fermo veicolo 3 mesi, il verbale viene inviato entro 10 giorni al prefetto del luogo della commessa violazione, il veicolo viene di norma affidato al proprietario o al conducente - alla seconda violazione stessa sanzione + sequestro veicolo per confisca

3. Guida con CQC scaduta

Riferimento: art.126 c.11 Cds

Sanzione: 158-638 euro

Note: *Le persone munite di patente rilasciata da uno stato estero che non appartiene né all'UE (Unione Europea) né al SEE (Spazio Economico Europeo), anche se cittadini italiani, possono circolare in Italia per massimo 1 anno dati dall'acquisizione della residenza.*

4. Mancanza momentanea CQC

Riferimento: art.180 c.5 e c.7 Cds

Sanzione: 42-173 euro (29,40 pagata entro 5 giorni)

Note: *Il documento deve essere presentato il seguito all'ufficio di Polizia.*



SANZIONI

Conseguire, rinnovare e ripristinare la CQC

In Italia per esercitare il mestiere di autista/conducente è richiesto il possesso della cosiddetta CQC, i requisiti per conseguirla sono possesso di:

- Patente C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE (oppure patenti speciali) rilasciata da un paese membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) oppure stessa patente o equivalente rilasciata da paese extra-UE o extra-SEE ma dipendente di azienda stabilita in UE o nello SEE. NOTA: La persona deve essere in possesso di almeno la patente B in fase di iscrizione al corso e poi può, durante il corso, conseguire la patente superiore.
- Frequenza ad un corso di teoria: ordinario da 280h oppure accelerato da 140h, il corso accelerato pone il vincolo dell'età minima di 21 anni per il trasporto di cose (invece dei 18 anni per il corso ordinario) e 23 anni per il trasporto di persone (invece dei 21 anni per il corso ordinario).
- Superamento di un esame (parte comune + parte specialistica merci o persone).

Esistono due tipologie di corsi per il conseguimento della CQC:

- corso accelerato da 140h (10h di guida + 130h di teoria) che consente ad una persona di età minima 21 anni di guidare un mezzo che richiede la patente C/CE oppure di minimo 23 anni di guidare mezzi che richiedono la patente D/DE (per il trasporto di persone un corso da 140h a 21 anni consente la guida in servizio di linea con percorrenza minore di 50 km).
- corso ordinario da 280h (20h di guida + 260h di teoria) che consente ad una persona di età minima 18 anni guidare un mezzo che richiede la patente C/CE oppure minimo 21 anni di guidare un mezzo che richiede la patente D/DE.

Il possesso della patente superiore militare esenta dalla frequenza del corso anche qualora abbia riconsegnato detta patente al momento del congedo o della cessazione del servizio (circolare 11.10.2018, prot. n.24827/23.18.3). I titolari di qualificazione CQC per il trasporto di cose che intendano conseguire anche quella per il trasporto di persone, o viceversa, frequentano un corso di qualificazione iniziale integrativo, ordinario o accelerato, relativo solo alla parte specifica – del titolo non posseduto – e devono superare il relativo esame.

Il titolo dura 5 anni e per essere rinnovato necessita la frequenza ad un corso di teoria (non c'è l'esame) di durata 35 ore.

In caso di CQC scaduto non si può più guidare un mezzo richiedente la patente superiore a meno che questa attività e/o mezzo non sia in deroga oppure è consentita la guida per 3 mesi dalla presentazione dell'istanza di rinnovo CQC a conclusione corso rinnovo CQC a conclusione corso rinnovo CQC (l'istanza deve stare a bordo) vedere circolare MIT 09-09-2016 prot.19604/8.3, nell'ipotesi che il titolo sia scaduto da oltre 3 anni (DM 30.7.2021) per rinnovarlo è necessario il superamento di un esame di revisione comprendente la parte comune e specialistica; in caso di esito negativo in una delle prove dell'esame stessa o può essere ripetuto entro 12 mesi decorrenti dalla data di presentazione della prima domanda di sottoporsi all'esame di revisione, in caso di esito negativo della parte comune si deve rifare tutto l'esame, in caso di esito negativo della parte specialistica si può rifare solo questa, se entro 12 mesi non si supera l'esame il CQC è revocato.

Nel caso in cui il conducente sia titolare anche della CQC per l'altra tipologia di trasporto e quest'ultima sia in scadenza entro un tempo compreso al massimo nei 12 mesi successivi alla data di presentazione della domanda di esame di revisione, l'esito positivo di quest'ultimo la rinnova automaticamente, in tal caso nessun corso di formazione periodica è dovuto ed entrambe le abilitazioni sono rinnovate con scadenza + 5 anni dalla data dell'esame di revisione.



Patenti

1. La guida senza patente o con patente revocata con patente diversa da quella prevista prevede l'applicazione dell'art.116 c.15 e c.17 Cds e quindi sanzione pecuniaria di 5.100-30.599 euro con fermo veicolo per 3 mesi (pagata entro 5 giorni 3.570 euro), si applica anche nel caso di esercitazione di guida senza foglio rosa e con istruttore senza requisiti.

2. Guida con patente scaduta. **Riferimento:** art.126 c.11 Cds. **Limiti editali:** 158-638 euro. **Pagamento scontato:** 110,60 euro.

Nota: si ritira il documento

PATENTE B	
Età Minima	18 anni
Veicoli che si possono guidare	<ul style="list-style-type: none"> Autoveicoli di massa fino a 3,5 t e fino a 9 posti (compreso il conducente) anche se trainanti un rimorchio di massa fino a 750 kg. Complesso veicolare fino a 3.500 Kg. Autoveicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi totalmente o in parte (elettrico totalmente o in parte, idrogeno, GPL, metano) con una massa fino a 4.250 Kg (l'eccesso di massa rispetto ai 3.500 Kg è dovuto al sistema di propulsione), in tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni (disposizione in attesa di un D.M. attuativo). Macchine agricole (comprese le eccezionali) e trattrici agricole trainanti un rimorchio. Macchine operatrici (escluse le eccezionali). Motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza non superiore a 11 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg solo in Italia. Tricicli, anche di potenza superiore a 15 kW se l'età è maggiore di anni 21, ma solo in Italia. Abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM (ciclomotori), B1 (quadricicli non leggeri).
Validità	Fino a 50 anni: 10 anni - Sopra i 50 ma fino ai 70 anni: 5 anni - Sopra i 70 ma fino agli 80 anni: 3 anni - Sopra gli 80 anni: 2 anni
PATENTE BE	
Età Minima	18 anni
Veicoli che si possono guidare	<ul style="list-style-type: none"> Complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg, quindi la massa massima autorizzata del complesso è ≤ 7.000 kg (fino a 7.000 kg). Trenino turistico con numero passeggeri uguale ad 8. Abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM(ciclomotori), B1(quadricicli non leggeri), B.
Validità	Fino a 50 anni: 10 anni - Sopra i 50 ma fino ai 70 anni: 5 anni - Sopra i 70 ma fino agli 80 anni: 3 anni - Sopra gli 80 anni: 2 anni

NOTE

- La patente B conseguita entro il 31-12-1985 comprendeva il rilascio della patente A.
- La patente B conseguita tra 1-1-1986 e 25-04-1988 comprendeva il rilascio della patente A valida solo su territorio italiano.
- La patente B consente la guida di complesso fino a 3.500 Kg, se si vuole arrivare a 4.250 Kg è richiesta la patente B con codice UE armonizzato "96" che viene rilasciata a seguito di superamento di esame.
- Le persone con disabilità possono conseguire tutte le patenti (cir. MIT 11-05-2016 prot. 11141) ma non il patentino ADR e non possono guidare ambulanze.
- Le persone con disabilità possono conseguire il CQC.
- Il limite di 11 t per la patente speciale C non è più applicabile.

PATENTE C1

Età Minima	18 anni
Veicoli che si possono guidare	<ul style="list-style-type: none"> • autoveicoli, aventi massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg ma non superiore a 7.500 kg, destinati al trasporto di non più di 8 persone oltre al conducente. • macchine operatrici eccezionali • Abilità a condurre anche veicoli delle categorie AM(ciclomotori), B1(quadricicli non leggeri), B.
Validità	Fino a 65 anni: 5 anni - Sopra i 65 anni: 2 anni (previo accertamento dei requisiti psichici e fisici con la commissione medica locale)

PATENTE C1E

Età Minima	18 anni
Veicoli che si possono guidare	<ul style="list-style-type: none"> • complessi di veicoli composti da una motrice della categoria C1 e da un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg, purché la massa autorizzata del complesso non sia superiore a 12.000 kg. • complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg, purché la massa autorizzata del complesso non sia superiore a 12.000 kg. • Abilità a condurre anche veicoli delle categorie AM(ciclomotori), B1(quadricicli non leggeri), B, BE, C1.
Validità	Fino a 65 anni: 5 anni - Sopra i 65 anni: 2 anni (previo accertamento dei requisiti psichici e fisici con la commissione medica locale)

PATENTE C

Età Minima	21 anni (18 anni se il candidato è titolare di CQC per il trasporto di cose).
Veicoli che si possono guidare	<ul style="list-style-type: none"> • tutti gli autoveicoli, aventi massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg, destinati al trasporto di non più di 8 persone oltre al conducente anche trainanti un rimorchio di massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. • Abilità a condurre anche veicoli delle categorie AM (ciclomotori), B1 (quadricicli non leggeri), B, C1.
Validità	Fino a 65 anni: 5 anni - Sopra i 65 anni: 2 anni (previo accertamento dei requisiti psichici e fisici con la commissione medica locale)

PATENTE CE

Età Minima	21 anni (18 anni se il candidato è titolare di CQC per il trasporto di cose).
Veicoli che si possono guidare	<ul style="list-style-type: none"> • complessi di veicoli composti da una motrice della categoria C e da un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg. • Abilità a condurre anche veicoli delle categorie AM(ciclomotori), B1(quadricicli non leggeri), B, BE, C1, C1E e DE se il titolare è già in possesso della categoria D.
Validità	Fino a 65 anni: 5 anni - Sopra i 65 anni: 2 anni (previo accertamento dei requisiti psichici e fisici con la commissione medica locale)



NOTE

Sopra i 65 anni non si possono guidare autotreni e autoarticolati sopra i 200 quintali (20 t) di massa complessiva a pieno carico ma però si può estendere questo limite a 68 anni andando ogni anno i commissione medica locale e facendosi rilasciare un attestato medico da portare al seguito durante la guida.



La guida di autotreno o autoarticolato sopra le 20 t di massa complessiva a pieno carico senza attestato rilasciato dalla commissione medica locale avendo superato i 65 anni. Riferimento: art.126 c.3 e c.12 e art.116 c.15-bis Cds - Sanzione: 1.021-4.084 euro + sospensione patente da 4 a 8 mesi.

PATENTE D1

Età Minima	21 anni
Veicoli che si possono guidare	<ul style="list-style-type: none"> • autoveicoli destinati al trasporto di non più di 16 persone oltre al conducente e aventi lunghezza massima di 8 metri anche trainanti un rimorchio di massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. • Abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM(ciclomotori), B1(quadricicli non leggeri), B.
Validità	La patente è valida 5 anni fino all'età di 60 anni, dopodiché se si vuole continuare a guidare fino a 68 anni si deve andare in commissione medica locale ogni anno e farsi rilasciare un attestato di idoneità, dopo i 68 anni non si possono più guidare gli autobus.
PATENTE D1E	
Età Minima	21 anni.
Veicoli che si possono guidare	<ul style="list-style-type: none"> • Complessi di veicoli composti da una motrice della categoria D1 e da un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg. • Abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM(ciclomotori), B1(quadricicli non leggeri), B, BE, D1.
Validità	La patente è valida 5 anni fino all'età di 60 anni, dopodiché se si vuole continuare a guidare fino a 68 anni si deve andare in commissione medica locale ogni anno e farsi rilasciare un attestato di idoneità, dopo i 68 anni non si possono più guidare gli autobus.

PATENTE D

Età Minima	Età minima richiesta: 24 anni (21 anni se il candidato è titolare di CQC per il trasporto persone).
Veicoli che si possono guidare	<ul style="list-style-type: none"> • tutti gli autoveicoli destinati al trasporto di più di 8 persone oltre al conducente anche trainanti un rimorchio di massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. • Abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM(ciclomotori), B1(quadricicli non leggeri), B, D1
Validità	La patente è valida 5 anni fino all'età di 60 anni, dopodiché se si vuole continuare a guidare fino a 68 anni si deve andare in commissione medica locale ogni anno e farsi rilasciare un attestato di idoneità, dopo i 68 anni non si possono più guidare gli autobus.



APPROFONDIMENTI

Per guidare

il tram e
il filobus
servono:

- Patente D
o DE.
- CQC

- Certificato
di idoneità
rilasciato
dall'USTIF
(Uffici speciali
trasporti a
impianti fissi).

PATENTE DE

Età Minima	Età minima richiesta: 24 anni (21 anni se il candidato è titolare di CQC per il trasporto persone)..
Veicoli che si possono guidare	<ul style="list-style-type: none"> • complessi di veicoli composti da una motrice della categoria D e da un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg; • trenini turistici aventi un numero di posti a sedere superiori a 8 oltre a quello del conducente; • autosnodati (con troncone trainato avente massa complessiva superiore a 750 kg) • Abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM(ciclomotori), B1(quadricli non leggeri), B, BE, D1E
Validità	La patente è valida 5 anni fino all'età di 60 anni, dopodiché se si vuole continuare a guidare fino a 68 anni si deve andare in commissione medica locale ogni anno e farsi rilasciare un attestato di idoneità, dopo i 68 anni non si può possono guidare gli autobus.

NOTA: La patente D rilasciata entro il 30-09-2004 ricomprende la patente C.

■ Patenti straniere

Patente UE/SEE

I conducenti con patente rilasciata da uno Stato estero sono tenuti all'osservanza delle norme del codice della strada italiano.

Le patenti rilasciate in UE o SEE sono equiparate alle corrispondenti patente italiane.

Quando la patente è senza limiti di validità, è obbligatoria la sua conversione entro 2 anni dall'acquisizione della residenza normale (dimora almeno 185 giorni all'anno), la richiesta di riconoscimento o di conversione è anche obbligatoria in caso venga disposta la revisione della patente ai sensi dell'art. 128 (art. 136-bis).

I limiti di età della patente D e CE non sono applicabili ai conducenti che guidano in Italia.

Patente extra UE/SEE

I limiti di età per le patenti D e CE non sono applicabili agli autisti con patente extra-UE.

I titolari di patenti di guida extra UE/SEE possono guidare in Italia veicoli previsti nella patente posseduta a condizione che:

- non siano residenti in Italia da oltre 1 anno;
- siano in possesso di patente estera, conforme per contenuto e caratteristiche alle convenzioni internazionali a cui l'Italia abbia aderito (allegato 6 della convenzione di Vienna del 1968 quindi devono riportare nome, cognome, foto, classificazione), ovvero, di patente estera e di una patente internazionale in corso validità oppure con traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente estera.

I titolari di patente di guida extra UE/SEE possono convertire la propria patente in patente italiana a condizione che:

- esista specifico accordo bilaterale tra Italia e lo Stato estero di provenienza;
- la patente estera sia in corso di validità;
- il titolare abbia acquisito residenza anagrafica in Italia da non oltre un certo numero di anni determinato dall'accordo;
- la patente estera sia stata conseguita prima dell'acquisizione della residenza in Italia;
- il titolare sia in possesso dei requisiti psicofisici e morali.

Le seguenti patenti sono ad oggi (anno 2024) convertibili: Albania, Algeria, Argentina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Israele, Libano, Macedonia , Marocco, Moldova, Principato di Monaco, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, San Marino, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina.

Inoltre si tenga conto di quanto segue:

- Le patenti albanesi, argentine, svizzere ed ucraine sono convertibili se residenti da meno di 4 anni.
- Le patenti israeliane, del regno unito, della Serbia e della Turchia sono convertibili se residenti da meno di 6 anni.
- Le patenti algerine, filippine, giapponesi, libanesi, macedoni, marocchine, moldave, del principato di monaco, della repubblica di san marino, del Tawain e della tunisa sono convertibili se residenti da meno di 6 anni altrimenti viene disposta la revisione.

Sanzioni del Codice della Strada

■ Premesse

Il codice della strada (Cds) è un complesso di norme che servono a regolare la circolazione degli utenti della strada, il mancato rispetto delle sue disposizioni prevede l'applicazione di sanzioni amministrative e/o penali.

La sanzione amministrativa può prevedere:

- una sanzione pecuniaria che prevede il pagamento di una somma;
- una o più sanzioni accessorie in aggiunta alla sanzione pecuniaria come l'obbligo di compiere determinate attività (esempio il ripristino dello stato dei luoghi) o di sospendere certe attività oppure sanzioni relative al veicolo (esempio il fermo amministrativo) oppure sanzioni relative ai documenti di guida (esempio la sospensione della patente o del libretto di circolazione).



Le sanzioni pecuniarie consistono nel pagamento di una somma compresa tra un limite minimo e un limite massimo, questi limiti vengono detti "limiti edittali", tali importi sono nel loro valore massimo circa quattro volte il valore minimo e vengono aggiornati ogni 2 anni.

L'infrazione contestata presenterà importo pari al minimo detto "pagamento in misura ridotta" tranne nei casi in cui tale pagamento non è consentito come ad esempio: non ottemperare all'invito a fermarsi, quando la violazione costituisce reato, rifiutarsi di esibire i documenti di circolazione, quando è prevista la confisca del veicolo o quando viene respinto un ricorso.

La morte del responsabile dell'illecito amministrativo estingue ogni effetto dell'illecito anche nei confronti degli eredi e dell'obbligato in solido.

Come previsto dall'art.202 Cds si applica lo sconto del 30% sul pagamento in misura ridotta se tale pagamento viene effettuato entro 5 giorni (non si conta il giorno della contestazione o notifica ed inoltre nel conteggio dei cinque giorni, se l'ultimo giorno è festivo, la scadenza si sposta al primo giorno successivo non festivo), tale sconto non è applicabile nei seguenti casi:

A large, 3D, red graphic of the number '30%' with a percentage sign, rendered in a bold, sans-serif font. The numbers have a slight shadow and a glossy finish.

- Quando il pagamento in misura ridotta non è consentito.
- Quando si tratta di violazione penale.
- Quando è prevista la sospensione della patente.
- Quando si tratta di norme complementari.
- Nei casi di revoca della patente.

Anche l'obbligato in solido ha diritto allo sconto.

Esempio

Circolare con la revisione scaduta (art.80 c.14 Cds) comporta una sanzione con limiti edittali di 173-694 euro, il pagamento in misura ridotta è consentito con importo di 173 euro, cioè uguale al limite minimo edittale, ed il pagamento con lo sconto del 30% è consentito con importo del 0,70 x 173 euro cioè 121,10 euro.

Le sanzioni accessorie si applicano solo nei confronti del trasgressore identificato.

Alcune violazioni al codice della strada (art.141 alta velocità, art.142 eccesso di velocità, art.145 precedenza, art.146 violazione segnaletica, art.149 distan-

za sicurezza, art.154 cambiamento direzione, art.174-178 ore guida e riposo, c.19 e c.20 art.176 autostrada) che avvengono dalle ore 22 alle ore 07:00 sono maggiorate di 1/3, anche a queste si può applicare lo sconto del 30%.

I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato, oppure regioni, province o comuni se le violazioni sono accertate dai rispettivi funzionari.



Il pagamento diretto (c.2 bis dell'art.202 Cds) cioè il pagamento in contanti all'agente di polizia, è previsto in alcune violazioni al Cds commesse da autisti professionisti al lavoro in possesso di patente C/CE/C/DE, come di seguito riportato (elenco non esaustivo):

- Art.142 c.9, eccesso di velocità di oltre 40 km/h.
- Art.142 c.9-bis, eccesso di velocità di oltre 60 km/h.
- Art.148, sorpasso non corretto.
- Art.167 per eccedenze di massa oltre il 10%.
- Art.174 superamento delle ore di guida oltre il 10% oppure incompleto riposo giornaliero oltre il 10%.
- Art.178 (trasporti sottoposti all'AETR) superamento delle ore di guida oltre il 10% oppure incompleto riposo giornaliero oltre il 10%.
- Art.178 (trasporti sottoposti all'AETR) incompleto riposo settimanale oltre il 10%.

Per il pagamento diretto si fa presente che il trasgressore può pagare un importo di denaro pari al pagamento in misura ridotta oppure lasciare la stessa somma a titolo di cauzione se desidera fare ricorso, quando non si intende pagare o lasciare cauzione è previsto il fermo del veicolo con affidamento al custode-acquirente (ex art.124 bis Cds).

Anche con il pagamento diretto è applicabile lo sconto del 30%.



L'infrazione va notificata entro i seguenti termini:

- 90 giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione è stata in grado di giungere all'identificazione degli interessati alla contestazione, cioè al trasgressore (se possibile) ed al responsabile in solido (es. proprietario);
- 100 giorni al responsabile in solido (proprietario del veicolo, titolare della ditta ecc.) se la violazione viene contestata al trasgressore immediatamente (c.1 dell'art.201 Cds);
- 360 giorni per i residenti all'estero (le notifiche all'estero sono complesse e non sempre attuabili).

La notifica è effettuata generalmente a mezzo di:

- PEC (se soggetto obbligato al possesso).
- Forze di Polizia.
- Servizio di Notificazione Digitale per atti Pubblica Amministrazione (la PA che intende avvalersene deve depositare l'atto sulla piattaforma digitale, il soggetto destinatario della notifica viene contattato tramite PEC o applicazioni cellulari).
- Servizio postale.

Viene inviato il plico (verbale di contestazione in originale se ne esistono più copie oppure copia conforme del verbale ed un documento contenente gli estremi della violazione e tutti gli elementi richiesti per la validità dell'atto) con raccomandata con avviso di ricevimento, se l'interessato non è presente al momento della consegna, la raccomandata può essere ritirata da "persona idonea" ivi presente, per "persona idonea" si intende una familiare, l'addetta delle pulizie, al portiere dello stabile ecc.

Al verbale è allegata anche la relazione di notificazione sottoscritta dal funzionario delle forze dell'ordine con la quale si attesta la trasmissione del plico.

Se il destinatario rifiuta il plico o pure rifiuta di firmare il plico questo viene depositato in posta entro i 2 giorni successivi

Se non c'è nessuno in grado di ritirare il plico, dopo due giorni lavorativi viene depositato presso la posta, l'ufficio postale provvede ad inviare una seconda raccomandata, in cui fa presente il deposito e invita il destinatario al ritiro del plico. Se il plico non viene ritirato entro 10 giorni dall'invito al ritiro, il verbale si considera notificato per decorrenza dei termini di giacenza.

Quando il verbale è redatto originariamente in formato digitale la notifica per posta è consentita

- inviando per posta al destinatario una copia analogica del verbale digitale (a mezzo stampa su supporto cartaceo) dichiarata conforme all'originale, sottoscritta con firma olografa ma con riportato nominativo del responsabile del procedimento;
- inviando per posta un avviso a stampa contenente le indicazioni delle modalità con le quali i verbali digitali possono essere acquisiti e consegnati al destinatario.

In tali casi nella copia analogica dell'atto inviato per posta deve essere riprodotta una dicitura che specifichi che il documento informatico è stato predisposto come documento nativo digitale ed è disponibile presso l'amministrazione.

Per le società di capitali la notifica avviene via PEC, per le società di persone avviene presso la sede legale (vedere registro imprese, registro persone giuridiche ecc.).

■ Illeciti penali in ambito stradale



Le violazioni di norme del Cds che costituiscono reato - quindi di ambito penale - come l'omicidio stradale, la guida in stato di ebbrezza alcolica, la guida in stato alterazioni da stupefacenti, la fuga a seguito di incidente con feriti prevedono un iter del tutto separato dalle normali violazioni amministrative, l'agente non è tenuto né a procedere alla verbalizzazione dell'infrazione né alla contestazione o notificazione della stessa ma è tenuto a dare notizia del reato alla competente autorità giudiziaria del luogo dell'accertamento (art. 220, c. 1, Cds) ed a redigere degli atti (verbale di identificazione del responsabile, sommarie informazioni sull'indagato, verbale fermo veicolo, verbale ritiro patente, verbale accertamenti urgenti su persone, luoghi e cose, redazione di annotazione di servizio/attività di indagine, informativa di reato alla Procura della Repubblica competente per territorio).

Gli illeciti penali in ambito stradale sono: c.1-c.4 art.9 bis Cds organizzare gare o scommettere su queste, art.9 ter Cds gareggiare, c.14 art.100 Cds falsificazione targhe, c.15 art.116 reiterazione guida senza patente, c.4 art.124 reiterazione guida senza patente macchina agricola oppure operatrice, c.2 lett. b) e c) art.186 guida ebbrezza > 0,8 g/L, c.7 art.186 rifiuto accertamento tasso alcolemico, c.1 - c.8 art.187 stupefacenti, c.6-c.7 art.189 fuga/omissione incidente con feriti, c.4 art.212 inosservanza obbligo sospensione attività.

Il reato si può suddividere in:

- Punibile dietro querela cioè serve l'azione- denuncia- della parte offesa
- Punibile d'ufficio cioè l'autorità giudiziaria - appena informata -avvia il procedimento in autonomia, questo avviene per i reati gravi.

Il procedimento penale in tribunale prevede le seguenti fasi:

1. Avvio procedimento con iscrizione nel registro notizie di reato (art.335 codice di procedura penale detto c.p.p.) e con le indagini preliminari (massimo 6 mesi o 12 mesi vedi c.2 art.405 c.c.p.) da parte del Pubblico Ministero (P.M.) . A termine delle indagini lo stesso P.M. tramite richiesta - al giudice per le indagini preliminari (G.I.P.)- può richiedere di:
 - a. rinviare a giudizio (NOTA: l'indagato diventa imputato),
 - b. chiedere di archiviare il procedimento,
 - c. richiedere più tempo per le indagini (art.406 c.c.p.),NOTA: gli atti del P.M. sono coperti da segreto (art.329 c.c.p.)
2. Decisione del giudice per l'udienza preliminare (detto G.U.P.), questa figura deve stabilire se vi siano gli elementi per sostenere l'accuso portata avanti dal P.M. , tale giudice potrà decidere:
 - a. non luogo a procedere,
 - b. di andare a processo.
3. Fase dibattimentale in tribunale che di norma è orale e pubblica, nel corso delle stesse il P.M. e gli avvocati sostengono le rispettive ragioni utilizzando o meno testimoni oppure perizie o interrogando l'imputato.
4. Fase di discussione e sentenza tribunale che potrà essere di proscioglimento (che a sua volta può essere sentenza di non doversi procedere o sentenza di assoluzione) o di condanna.
5. Eventuali impugnazioni.

In taluni casi il procedimento penale subisce delle modifiche nei suoi passaggi e nei tempi come di seguito esposto:

1. Giudizio abbreviato (Art.438 c.p.p. e successivi), in poche parole l'imputato può richie-

dere- al G.U.P.- che il processo si concluda in sede di udienza preliminare e quindi l'imputato richiede di essere processato solo sulla base dei risultati ottenuti inizialmente dal P.M., tale procedimento è caratterizzato da:

- a. *mancaza dibattimento;*
- b. *pena detentiva e pena pecuniaria ridotta di 1/3.*

Tale opzione - di solito - viene scelta quando si cerca uno sconto di pena o si sa di non riuscire a produrre prove o non si hanno testimoni (per la fase dibattimentale) - per reati con pene gravi.

2. Patteggiamento (art.444 c.p.p. e successivi) da richiedere prima del dibattimento (ad esempio al G.U.P.), tale procedimento possiede le seguenti caratteristiche:
 - a. *l'indagato ed il P.M. si accordano sulla pena (massimo 5 anni) e sottopongono tale accordo al giudice;*
 - b. *la sentenza di patteggiamento non sfruttabile per risarcimenti civili ma si fa comunque notare che la persona offesa può richiedere al giudice il risarcimento delle spese legali sostenute;*
 - c. *esonero spese processuali con divieto di applicazione pene accessorie;*
 - d. *non compare la sentenza di patteggiamento nella fedina penale.*
3. Giudizio direttissimo (art.449 c.p.p. e successivi), procedimento - richiesto dal P.M. - in cui si salta l'udienza preliminare passando direttamente al dibattimento, si cita l'esempio di confessione dell'imputato o l'arresto in flagranza.
4. Giudizio immediato (art.453 c.p.p. e successivi), procedimento - richiesto dal P.M. - in cui manca l'udienza preliminare, si passa direttamente al dibattimento, viene scelta questa procedura in caso di evidenza della prova - secondo il P.M. - per esempio a seguito di interrogatorio oppure nel caso in cui l'indagato non si presenti all'interrogatorio.
5. Procedimento per decreto di condanna (art.459 c.p.p. e successivi), applicabile dietro richiesta del P.M. nel caso in cui in caso di condanna si applicherebbe solo una pena pecuniaria anche in sostituzione della detentiva quindi per reati non gravi, equivale a un decreto di condanna.
6. Sospensione del procedimento con messa a prova dell'imputato, tale procedimento - richiesto dall'imputato fino all'apertura del dibattimento - attuabile solo per reati punibili solamente con pena pecuniaria oppure con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, non può essere concesso più di 1 volta.

Per quanto riguarda i reati di competenza del giudice di pace sono disciplinati dall'art.4 del D.lg 274/2000, tale figura non può pronunciare sentenza di condanna ad una pena detentiva.

■ Caso di esonero della responsabilità amministrativa

La valutazione dell'esistenza di una causa di giustificazione è rimessa all'autorità (es. Prefetto, Giudice di pace) e non all'organo che ha accertato la violazione.

Sono cause di esclusione della responsabilità nelle violazioni amministrative:

- Adempimento di un dovere, ad esempio la violazione per inosservanza della segnaletica nelle aeree di sosta del pronto soccorso perché si era occupati ad assistere il figlio gravemente malato.
- Nell'esercizio di una facoltà legittima, ad esempio le forze di polizia che violano il codice della strada mentre svolgono il loro dovere.
- Stato di necessità, in tale caso occorre quindi dimostrare che la condotta fosse necessitata dall'imminente pericolo per la vita o l'integrità fisica della persona oggetto del salvataggio, esempio un medico che deve correre in pronto soccorso per effettuare un'operazione chi-

rurgica, bisogna potere dimostrare l'urgenza con idonea documentazione.

- Ordine delle autorità, esempio l'ordine di un poliziotto locale di passare con il rosso.
- Legittima difesa.

■ Obbligato in solido

Lo stato per meglio tutelarsi nel caso di mancato pagamento di una sanzione amministrativa ha individuato la figura del responsabile in solido (art.196 Cds), se la violazione è stata commessa alla guida di un veicolo, dell'obbligazione, risponde non solo il conducente ma anche altre figure come di seguito esposte:

- il proprietario del veicolo;
- il proprietario del rimorchio o semi-rimorchio se trattasi di complesso veicolare (autotreno, autoarticolato) anche se munito di targa ripetitrice;
- l'usufruttuario cioè colui che gode del bene (veicolo);
- risponde l'utilizzatore nel leasing ;
- risponde l'acquirente nel patto di riservato dominio (si tratta della vendita nel quale si acquisisce la proprietà con il pagamento dell'ultima rata);
- il comodatario a titolo di comodato, in caso di temporanea disponibilità del veicolo a titolo esclusivo per periodi maggiori di 30 giorni;
- i genitori o i tutori;
- il titolare o l'imprenditore.

Colui che risponde in solido ha diritto di "regresso", cioè di richiedere indietro la somma versata, nei confronti dell'autore dell'illecito, non esiste diritto di regresso tra gli obbligati in solido.

La morte dell'autore della violazione estende - di prassi - i suoi effetti nei confronti degli obbligati in solido, quindi vengono estinti tutti gli effetti.

■ Ricorso in Prefettura



La notifica come già esposto ha dei termini massimi da rispettare, una volta che l'atto è stato notificato il trasgressore o il responsabile in solido ha 60 giorni per scegliere una delle seguenti soluzioni:

- effettuare il pagamento in misura ridotta, nei casi in cui è consentito;
- proporre ricorso al prefetto della provincia in cui è stata accertata la violazione.

L'interessato può presentare ricorso solo se non ha già provveduto al pagamento in misura ridotta.

Sul sito adrcorsi.com è possibile scaricare un facsimile di ricorso.

Il ricorso può essere presentato dal trasgressore, genitore, tutore, proprietario, impresa.

Il contenuto del ricorso deve essere: indicazione della Prefettura, generalità del ricorrente con recapiti, se il ricorrente è il trasgressore o altra persona, estremi del verbale, motivo del ricorso, firma del ricorrente. Con un medesimo ricorso si possono impugnare diversi verbali.

Nel conteggio dei 60 giorni non si tiene conto del giorno dell'accertamento e se la conclusione del periodo dovesse cadere di festivo tale termine è prorogato al primo giorno utile non festivo.

Il ricorso può essere presentato con consegna manuale al comando da cui dipende l'accertatore oppure tramite raccomandata a/r oppure tramite trasmissione per via telematica mediante posta elettronica certificata.

L'invio del ricorso ad un prefetto diverso da quello competente non comporta l'inammissibilità o la nullità, ma determina l'obbligo per l'Autorità che l'ha ricevuto erroneamente di trasmetterlo a quella competente.

Il ricorrente può chiedere:

- archiviazione del verbale,
- modifica della sanzione applicata per l'infrazione contestata in altra,
- rateizzazione della pena pecuniaria (se vi sono le condizioni), è necessario allegare un'autocertificazione sulla composizione del nucleo familiare, sui redditi e sulle proprietà.

Se il prefetto accetta il ricorso entro 120 giorni dalla ricezione del ricorso, emette ordinanza motivata con cui archivia gli atti.

Nella scelta delle modalità di consegna del ricorso tenere conto che:

- se il ricorso è stato presentato direttamente al prefetto, questo entro 30 giorni deve trasmetterlo al comando da cui dipende l'agente accertatore, il comando a sua volta nei 60 giorni successivi al ricevimento deve trasmettere al prefetto tutti gli atti istruttori;
- se il ricorso è invece stato presentato all'ufficio o al comando dal quale dipende l'agente accertatore viene, entro 60 giorni, trasmesso al prefetto corredato della documentazione richiesta per completare l'istruttoria.

In pratica:

- Se si presenta il ricorso al comando il prefetto ha 180 giorni per decidere.
- Se si presenta il ricorso direttamente al prefetto questo ha 210 giorni per decidere.

Se il prefetto non dovesse rispondere nei termini sopra riportati il ricorso è accolto (silenzio-assenso). Se il ricorso viene rigettato entro 120 giorni dalla ricezione degli atti inviati dall'ufficio accertatore il prefetto emette ordinanza-ingiunzione che impone al ricorrente (non è compreso il tempo necessario alla notificazione del provvedimento), entro 30 giorni dalla notificazione, il pagamento di una sanzione non inferiore al doppio del minimo edittale più le spese di accertamento e di notifica del verbale.

■ Ricorso al Giudice di pace



In alternativa al ricorso al prefetto gli interessati (trasgressore, proprietario, genitore) possono proporre ricorso all'autorità giudiziaria entro 30 giorni (60 se il ricorrente risiede all'estero).

Il giudice di pace può confermare o di annullare la contestazione, se ritiene fondato l'accertamento e corretto il verbale, il giudice, determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale, tale pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica della sentenza.

Se l'opposizione è accolta – quando non vi sono prove sufficienti sulle responsabilità dell'opponente – il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento.

Il ricorso al giudice di pace può essere presentato solo se il ricorrente non ha già provveduto al pagamento in misura ridotta.

Sul sito adrcorsi.com è possibile scaricare un facsimile di ricorso.

■ Sospensione della patente

Per sospensione della patente si intende un atto disposto dal prefetto o da un giudice con il quale si sottrae la patente al conducente per un periodo di tempo determinato (compreso tra un minimo e un massimo previsti per ciascuna violazione) e, quindi, impedisce al suo titolare di guidare un qualsiasi veicolo per cui occorre l'abilitazione di guida.



La sospensione può essere disposta:

- direttamente al momento dell'accertamento della prima violazione (anche se non definitiva),
- dopo la recidiva in una stessa violazione nel periodo di due anni, non è sempre necessario che la seconda violazione coincida con la prima però è indispensabile che la prima violazione sia già definita cioè che sia avvenuto il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica oppure siano decorsi i 60 giorni senza nessuna azione oppure sia avvenuta definizione non impugnabile del ricorso, (vedere circolare 24.5.1999, prot. n. 300/A/43106/109/55)- NOTA: non è indispensabile che la seconda violazione sia già definita.

Il periodo di sospensione decorre dal giorno del ritiro del documento, nel caso in cui questo è stato effettuato al momento della contestazione dell'illecito amministrativo da cui la sospensione deriva oppure dal giorno in cui viene notificato il provvedimento all'interessato, in caso di contestazione immediata il documento viene ritirato immediatamente e viene rilasciato un permesso provvisorio di guida per raggiungere il luogo indicato dal trasgressore.

Il documento ritirato, unitamente a copia del verbale, è trasmesso entro 5 giorni al prefetto del luogo della commessa violazione, affinché questi determini la durata della sospensione ed emetta apposita ordinanza; entro i 15 giorni successivi all'invio da parte dell'accertatore, il prefetto competente emana l'ordinanza di sospensione.

Il conducente a cui è stata sospesa la patente, purché dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, entro 5 giorni dal ritiro può presentare istanza al prefetto per ottenere un permesso di guida in determinate fasce orarie, e comunque per non più di 3 ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri.

■ Revisione della patente

Si tratta di accertamenti medici e/o di idoneità tecnica, atti a verificare il permanere dei requisiti richiesti per la guida e si applica alle patenti italiane. Si riportano alcuni esempi, previsti dal Cds, in cui viene disposta la revisione:

- conducente che causa un incidente grave e che abbia violato una norma che prevede sospensione della patente;
- caso di coma superiore a 48h;
- patologie incompatibili con la guida accertate durante visite mediche;
- perdita totale dei punti patente;
- guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.

La revisione può essere richiesta quando sorgano dubbi sul permanere dei requisiti alla guida.

La revisione può prevedere un esame in commissione medica e/o un esame di idoneità tecnica in tale ipotesi il soggetto coinvolto deve prenotare l'esame entro 30 giorni altrimenti viene sospesa – a tempo indeterminato – la patente, nel tempo che intercorre con l'esame di revisione può guidare.

■ Revoca della patente

La revoca della patente è un atto (predisposto dalla motorizzazione o dalla Prefettura) con il quale viene annullata la patente (tutte le patenti possedute), tale provvedimento è previsto:

- come sanzione accessoria delle seguenti violazioni:
 - *invertire il senso di marcia in autostrada (art.176 c.1a);*
 - *percorrere la carreggiata in senso opposto (art.176 c.1, c.19, c.11 Cds);*
 - *attraversamento dello spartitraffico alla guida di un mezzo (art.176 c.1 a, c.19, c.22 Cds);*
 - *alterazione del limitatore di velocità (art.179 c.2 bis);*
 - *circolare con la patente sospesa (art.128 c.2);*
 - *circolazione abusiva durante il periodo di sospensione del titolo abilitativo (Art.218 c.6);*
 - *eccesso di velocità di oltre i 60 km/h alla seconda violazione nel biennio (art.142 c.9 bis);*



- ⌘ *servizio taxi senza licenza alla seconda violazione nei triennio (Art.86 c.2);*
- ⌘ *circolare con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo da parte del custode (c.8 c.213 Cds), quando il prefetto ritiene necessaria la revoca in base alla gravità della condotta;*
- ⌘ *circolare con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo da parte del custode (Art.214 c.8 Cds).*

- un provvedimento di autotutela (mancanza requisiti psichici, fisici oppure tecnici).

L'organo di Polizia dopo aver contestato la violazione, non ritira immediatamente la patente, e dà comunicazione entro 5 giorni al prefetto del luogo in cui è avvenuto l'accertamento, il prefetto emette il provvedimento di revoca e impone la consegna dell'abilitazione alla guida entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento, fino al provvedimento di revoca è consentito guidare a meno di reato, il Cds non prevede un termine temporale per il provvedimento di revoca, la giurisprudenza sostiene ci siano 5 anni di tempo dalla commessa violazione.

A seguito della revoca della patente normalmente è consentito conseguire un'altra dopo il ripristino dei requisiti psichici e fisici (revoca per motivi sanitari) oppure dopo:

- 3 anni se per guida in stato di ebrezza alcolica o sotto l'effetto di droga,
- 2 anni se per sanzione accessoria,
- 5/30 anni per omicidio stradale,
- 5 anni per lesioni stradali gravi o gravissime.

■ Sanzioni di interesse per gli autisti

Inosservanza dei segnali di obblighi, divieti o limitazioni fuori centri abitati

Norma: art.6 c.4 b) e c.14 Cds - Sanzione: 87-344 euro (60,90 euro pagata entro 5 giorni)



Circolazione con targa di prova senza titolare dell'autorizzazione o altra persona da lui delegata

Norma: I veicoli muniti di targa di prova non hanno l'obbligo di immatricolazione, tali targhe non si possono usare fuori dallo stato di rilascio. Art.98 c.3 Cds e DPR n.474/2001 - Sanzione: 87-344 euro (pagata entro 5 giorni 60,90 euro)

Note: La targa di prova può essere utilizzata sia sui veicoli nuovi non ancora immatricolati sia sui veicoli già immatricolati anche se non sono stati revisionati o sono in fase di allestimento o di modifica tecnica. La targa di prova è associata ad un'autorizzazione che vale 1 anno e viene rilasciata dall'UMC. La delega può essere fatta dal titolare nei confronti di un dipendente o altro soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con atto scritto.

Mezzo d'opera che supera le masse potenziali dal 5%

Norma: art.10 c.7 a) e c.18 Cds - Sanzione: 794-3.206 euro - Sanzione accessoria: 15-30 giorni di sospensione patente + 1 mese di sospensione libretto.

Rimorchio senza targa ripetitrice della motrice

Norma: art.100 c.4, c.11 e c.15 Cds - Sanzione: 87-344 euro - Sanzione accessoria: fermo veicolo 3 mesi
Note: I rimorchi immatricolati o re-immatricolati a partire dal 20 febbraio 2013 non hanno più la targa ripetitrice della motrice ma solamente la targa di immatricolazione, la sequenza della targa presenta come primo carattere la lettera X.

Eccessi di massa o fuori sagoma

Vedere paragrafo sovraccarico, eccedenze di massa (parte merci).

Veicolo con caratteristiche o dispositivi alterati o non funzionanti

Norma: art.79 c.1 e c.4 Cds - Sanzione: 87-344 euro (pagata entro 5 giorni 60,90 euro)

Si applica la seguente sanzione nei seguenti casi:

- i vetri con incrinature (o lesioni o altro) che limitano la visibilità del conducente;
- il proiettore non funzionante o mal orientato;
- gli indicatori di direzione non funzionanti;
- il battistrada del pneumatico eccessivamente consumato;
- il battistrada (o il fianco) del pneumatico con lesioni (o tagli);
- pneumatici diversi per lo stesso asse;
- tergicristallo e/o lavavetro non funzionanti;
- autocarro scarico che circola con il terzo asse sollevato, al di fuori dei casi indicati nel documento di circolazione.

Circolazione con veicolo senza revisione

Norma: art.80 c.14 Cds - Sanzione: 173-694 euro (pagata entro 5 giorni 121,10 euro) - Sanzione accessoria: annotazione sul documento con sospensione del veicolo dalla circolazione.

Note: Per i veicoli a revisione annuale e, dal 20 maggio 2018, per tutti i veicoli prenotati alla revisione prima della scadenza è consentita la circolazione oltre tale termine e fino alla data fissata.

Destinazione di veicolo diversa da quella indicata sulla carta di circolazione

Norma: art.82 c.8 e c.10 Cds - Sanzione: 87-344 euro (60,90 euro pagata entro 5 giorni) - Sanzione accessoria: 1-6 mesi di sospensione libretto (2° infrazione 6-12 mesi di sospensione libretto) - **Note:** La sanzione è applicabile alle autovetture immatricolate autocarri, motrici, autoarticolati ecc. che trasportano persone non addette all'uso o al carico o alla scarico delle cose trasportate o diverse dai neoassunti.





Guida senza CFP ADR (patentino ADR)

Norma: art.116 c.16 e c.18 Cds - Sanzione: 408-1.634 euro (pagata entro 5 giorni 285,60 euro)

Sanzione accessoria: fermo veicolo 60 giorni - *Nota: La sanzione si applica anche se il CFP non è idoneo, nel caso di CFP scaduto si applica art.126 c.11 con 158 euro di pecuniaria (pagata entro 5 giorni: 110.60 euro).*

Trasporto in ADR senza torcia, giubbotto fluorescente, un paio di guanti di protezione, dispositivo di protezione per gli occhi, una maschera antigas (per merce con etichetta n° 2.3 e 6.1)

Norma: art. 168 c.9 bis Cds - Sanzione: 414-1.665 euro (289.8 entro 5 giorni) - Sanzione accessoria: 2 punti - *Nota: Per ogni membro dell'equipaggio devono esserci a bordo i dispositivi individuali, al capitolo 1.2 ADR come definizione di membro dell'equipaggio è riportato "un conducente o ogni altra persona accompagnante il conducente per motivi di sicurezza, di security, di formazione o di esercizio." Il patentino ADR è richiesto a coloro che devono guidare il mezzo e non a tutti membri dell'equipaggio (vedere 8.2.1.1-8.2.3 ADR).*

Superamento dei limiti di taratura del limitatore di velocità

Norma: 142 c.11 Cds - Sanzione: 921-3.683 euro (se titolare 791-3.168 euro) - *Nota: Con i veicoli dotati di tachigrafo c'è la possibilità di contestare tale violazione analizzando il grafico del disco analogico oppure effettuando una stampa eccessi di velocità rispetto al limitatore ma non si può estendere l'analisi a tutto il viaggio ma solo al tratto di strada italiano in cui avviene il controllo, salvo per quanto riguarda il superamento dei limiti di categoria del veicolo, tenere conto che le velocità riportate hanno uno scarto di 6 Km/h quindi una velocità riportata di 96 Km/h deve essere decurtata di 6 km/h, consegue che la violazione può essere contestata - con limitatore impostato a 90 km/h quando si riscontra una velocità superiore a 96 km/h (in pratica di almeno 97 km/h).*

Circolazione in contromano

Norma: art.143 c.11 Cds - Sanzione: 167-665 euro (116,90 euro pagata entro 5 giorni) - Sanzione accessoria: 4 punti

Circolazione in contromano in curve, dossi o con limitata visibilità

Norma: art.143 c.12 Cds - Sanzione: 327 - 1.308 euro - Sanzione accessoria: 10 punti + sospensione patente 1-3 mesi (recidiva da 2 a 6 mesi).

Inosservanza del segnale precedenza e STOP

Norma: art.145 c.4/5 e c.10 Cds - Sanzione: 167-665 euro (116,90 euro pagata entro 5 giorni) - Sanzione accessoria: 6 punti (per lo STOP), 5 punti (per il dare precedenza).

Sorpasso proibito per veicoli pesanti

Norma: art.148 c.14 e c.16 Cds - Sanzione: 327-1.308 euro - Sanzione accessoria: 10 punti + sospensione patente da 2 a 6 mesi.

Retromarcia in autostrada o extra urbana principale

Norma: art.176 c.1 b) e c.20 Cds - Sanzione: 430-1.731 euro (301 euro pagata entro 5 giorni) - Sanzione accessoria: 10 punti. - *Nota: la sanzione si applica anche per pochi metri di retromarcia oppure per la retromarcia sulle piazzole di sosta di emergenza.*

Circolazione sulle corsie di emergenza in autostrada o extra urbana principale

Norma: art.176 c.1 c) e c.20 Cds - Sanzione: 430-1731 euro - Sanzione accessoria: 10 punti +sospensione patente per 2-6 mesi. - *Nota: In caso di ingorgo con svincolo segnalato a meno di 500 metri, solo in autostrada, è consentito utilizzare la corsia di emergenza.*

Transito sulla corsia di emergenza in caso di ingorgo in autostrada per uscire al casello più vicino

Norma: art.176 c.4 e c.21 Cds - Sanzione: 87-344 euro - Sanzione accessoria: 2 punti.

Inottemperanza a fornire informazioni oppure a presentare documenti

Norma: art.180 c.8 Cds - Sanzione: 430-1731 (301 euro pagata entro 5 giorni) - *Nota: Non si applica questo articolo per la mancata compilazione del modulo delle dichiarazioni ai fini della decurtazione punti ma l'art.126 bis c.2 Cds*

Punti sulla CQC

Dal 5 aprile 2008 tutti i titolari di CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) possiedono 20 punti, ogni 2 anni, questa quota punti, viene incrementata di 2 punti fino ad un massimo di 30 punti; se si scende sotto i 20 punti e per 2 anni non si commettono infrazioni si ritorna a quota 20 punti.

La quota punti è individuabile chiamando (da telefono fisso) il numero tel. 848 782 782 oppure ci si può collegare a www.ilportaledellautomobilista.it oppure si può utilizzare l'applicazione per i cellulari chiamata "iPatente". Il meccanismo di decurtazione dei punti sulla CQC è identico a quello della decurtazione dei punti sulla patente, ai neo-conducenti si applica il raddoppio della sottrazione punti anche alla CQC, neopatentati si considerano coloro che conseguono la patente B per i primi 3 anni.

Si fa presente che alla guida di un mezzo la decurtazione dei punti deve avvenire dalla CQC se il veicolo guidato richiede tale titolo altrimenti vanno sottratti dalla patente (vedi art.23 D.lgs 286/2005).

La perdita totale del punteggio dispone la revisione della CQC, alla stessa conseguenza si espone il titolare di CQC che, dopo la notifica di una prima violazione che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali (stesso momento), nell'arco di 12 mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti.

In caso di notifica di un verbale che prevede atti sulla patente di guida o sulla CQC (decurtazione punti, sospensione, ecc.) è necessario, come previsto dall'art.126-bis c.2 Cds, comunicare i dati del conducente che ha violato la norma, la comunicazione di dati non veritieri costituisce reato di falsità ideologica o di sostituzione di persona o di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale.

La mancata compilazione del modulo di dichiarazione comporta l'applicazione dell'art.126 bis c.2 Cds che prevede una sanzione pecuniaria di 291 euro (203,70 euro pagata entro 5 giorni), pagata tale sanzione non è possibile attuare la sottrazione dei punti



Normative in materia di ore di guida e di riposo



Per normativa sociale si intende un insieme di norme che definiscono le ore di guida massime e le ore di riposo minimo per gli autisti professionisti, tale insieme di norme si applica a tutti i conducenti dei veicoli, anche non immatricolati in uno stato UE, che trasportano merci o persone (Art.1-2 del reg.561/2006).

Le fonti normative che disciplinano le ore di guida e di riposo dei conducenti professionisti e conseguentemente l'uso e le caratteristiche del tachigrafo sono di seguito riportate:

- Regolamento 3820/85/CEE relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale del settore dei trasporti su strada.
- Regolamento 3821/85/CEE relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
- Reg. CE 561/2006 Periodi di guida e di riposo nel settore del trasporto su strada.
- Direttiva 2006/22/ CE Norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n.3820/85 e (CEE) n.3821/85 (recepita con D.lgs n.144 del 4 agosto 2008).
- Direttiva 2009/4/CE e Direttiva 2009/5/CE Modifiche alla direttiva 2006/22/CE (recepita con D.lgs 245 del 23/12/2010).
- Art.174 Cds Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose.
- Art.178 Cds Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.
- Art.179 Cds Cronotachigrafo e limitatore di velocità.
- Accordo AETR Accordo europeo relativo alle prestazioni degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (paesi non UE).
- Reg. UE 165/2014 Tachigrafi nel settore trasporto su strada che abroga il reg.3821/85 e modifica il reg.561/2006.
- Regolamento (UE) 2020/1054 del 15 luglio 2020 Modifica il regolamento (CE) n.561/2006 per quanto riguarda i periodi di guida e di riposo e il regolamento (UE) n.165/2014 per riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi.
- Reg. UE 2024/1258 del 24 aprile 2024 Modifica reg.561/2006 per interruzioni e riposi per trasporto occasionale di passeggeri.



1. Nelle situazioni non riportate nell'art.201 Cds il verbale deve riportare le motivazioni che hanno impedito la contestazione immediata.
2. Come da circolare congiunta Ministero Infrastrutture e Ministero Interno del 22 luglio 2011 è possibile verbalizzare in un secondo momento.
3. Secondo l'allegato III al Dlg n. 144/2008 (vedere anche reg. 2016/403 del 18 marzo 2016) le violazioni alla normativa sociale e sul tachigrafo sono classificate in 3 livelli di gravità IPG, IMG, IG, a queste violazioni sono associati dei punteggi quando l'azienda supera il punteggio 100 in un anno solare viene inserita in una Black List soggetta a controlli ispettorato, l'operatore addetto al controllo deve fare comunicazione (ragione sociale, targa, gravità infrazione) con modalità telematica al SIDMS (Sistema Interscambio Flusso Dati) per l'attribuzione della classe di rischio all'impresa di autotrasporto (DI MI 24.10.2011).
4. Ai fini dei controlli in strada si fa presente che va compilata la lista di controllo vedere Decreto Interdirigenziale 14-09-2009 (GU 26.9.2009 n. 224) anche in assenza di violazioni accertate, copia di questa lista sarà disponibile al comando:
5. Secondo la circolare del Ministero dell'Interno 24-03-2017 prot.n.300/A/2438/17/111/20/3 non può ritenersi lieve l'infrazione commessa reiteratamente.

■ Casi di esenzione dall'uso del tachigrafo

Le norme prevedono delle deroghe dal rispetto della normativa sociale e quindi anche dall'uso del tachigrafo come di seguito riportato:

- Veicoli ad uso speciale non atti al carico.
- Trasporti effettuati a mezzo di veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione, oppure per la consegna di merci prodotte artigianalmente (con mezzo immatricolato in conto proprio), solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente e il trasporto non sia effettuato per conto terzi, vedere lettera a bis) dell'art.3 del reg. 561/2006. Vedere anche circolare congiunta MIT-Ministero del 27 febbraio 2015 che afferma che non si rientra in tale esenzione nell'ipotesi di trasporto di materiale che non serva all'autista ma ad altri dipendenti della stessa impresa. L'esenzione non si applica all'approvvigionamento.
- Veicoli adibiti al trasporto di persone con numero di posti uguale o inferiore a 9 compreso il conducente.
- Veicoli per il trasporto nazionali di merci di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t compreso l'eventuale rimorchio o semirimorchio; per i trasporti internazionali e di cabotaggio di merci a partire dal 1 luglio 2026 saranno esentati solo i veicoli fino a 25 quintali di massa complessiva a pieno carico compreso l'eventuale rimorchio.
- Veicoli per il soccorso stradale operanti entro 100 km dalla propria base operativa.
- Veicoli delle forze dell'ordine, dei militari, dei vigili del fuoco e della protezione civile oppure da questi noleggiati nell'ambito delle loro funzioni istituzionali.



Massimo 100 Km di raggio per andare e 100 Km per tornare.

Non sono esenti tutti i trasporti con veicolo in conto proprio



- Veicoli utilizzati in operazioni di salvataggio o in situazioni di emergenza, o per trasporti non commerciali di aiuti umanitari anche appartenenti a ditte private che collaborano con l'autorità pubblica.



L'opera si rivolge alle aziende di qualsiasi settore produttivo che abbiano a che fare con il trasporto di merci o di persone. Gli argomenti sono sviluppati in modo dettagliato e pratico con numerosi riferimenti di legge e annesse indicazioni sanzionatorie utili anche alle forze dell'ordine.

Lo sviluppo pragmatico dei contenuti e la presenza di esercizi e test con soluzioni lo rendono uno strumento estremamente utile per corsi tenuti ad operatori del settore e forze di polizia.



L'AUTORE: Davide Aufiero

Perito chimico, laurea in Ingegneria Chimica conseguita al Politecnico di Milano, laurea magistrale in Chimica Industriale conseguita all'Università Statale di Milano, in seguito consegue i titoli d'insegnante e istruttore di autoscuola ed il certificato d'idoneità tecnica all'uso degli esplosivi. Titolare dell'azienda ADR-CORSI, svolge corsi in ambito sicurezza e autotrasporto da numerosi anni, riveste il ruolo di consulente sul trasporto delle merci pericolose per numerose aziende private e pubbliche, docente autorizzato per lo svolgimento dei corsi CFP ADR e CQC. Autore di libri tra cui: "Il patentino ADR" prima e seconda edizione, "Il manuale del conduce professionista".

€ 25,00



ADRCORSI

ISBN 979-12-210-6364-6



9 791221 063646